

Pubblicato il 11/07/2024

N. 01459/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01013/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2024, proposto da:

Salvatore Cavaliere, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Raffaele Guerritore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del provvedimento, n. 6060 del 2.4.2024, di rigetto dell'istanza di sanatoria;

dell'atto, n. 6854 dell'11 aprile 2024, recante l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Premesso che

Il ricorrente in epigrafe è proprietario di un'abitazione ubicata in Amalfi, catastalmente identificata al foglio 10, p.lla n. 477 sub 7;

con provvedimento, n. 52/E.U.2022, prot. n. 20400, del 14 novembre 2022, il Comune contestava la realizzazione, in sostituzione di quella preesistente, “di una tettoia mediante l'apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa per x m 1,40, ottenendo quindi un volume di m. 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un'altezza di circa m. 2.30”;

con nota del 13 febbraio 2023, prot. n. 2954, il ricorrente in epigrafe chiedeva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

con l'atto n. 3698 del 28.2.2024, erano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta di sanatoria, qualificando il manufatto tra gli interventi di nuova costruzione;

con nota, n. 4825 del 14.3.2024, il ricorrente in epigrafe presentava le osservazioni, deducendo che la copertura era preesistente ed era stata sostituita con una impermeabilizzata, che l'intervento eseguito rientrava tra l'edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 380/2001, trattandosi di una struttura amovibile integralmente in vetro, meramente pertinenziale all'immobile;

con provvedimento, n. 6060 del 2.4.2024, il Comune rigettava l'istanza de qua, sul presupposto che trattasi di intervento di nuova costruzione non consentito nella zona;

con atto, n. 6854 dell'11 aprile 2024, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, sulla scorta del

verbale di inottemperanza del 23 febbraio 2023, n. 3726, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00;

avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria nonché l'atto irrogativo della sanzione pecuniaria insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;

non resiste in giudizio il Comune intimato;

nell'udienza camerale del 10 luglio 2024, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è accolto;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno del provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria e della conseguenziale sanzione pecuniaria;

ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, i provvedimenti de quibus si appalesano al Collegio illegittimi, stante l'inosservanza della normativa vigente in materia;

sul punto è d'obbligo una premessa ricostruttiva;

com'è noto, per "nuova costruzione" si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo; il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento; la configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituito dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale

ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l'esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l'opera non deve creare un carico urbanistico (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223; Cons. Stato, Sez.V, 51280 10/11/2017);

I tratti qualificanti della nuova costruzione, proprio in ragione della creazione di nuovo volume e nuova superficie, come tale, impattante sull'assetto urbanistico circostante, non si riscontrano nell'opera edilizia in contestazione; la stessa è così descritta:

“la realizzazione, in sostituzione di quella preesistente, di una tettoia mediante l'apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa per x m 1,40, ottenendo quindi un volume di m. 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un'altezza di circa m. 2.30”;

è evidente che, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non necessita ai fini della sua edificazione del permesso di costruire, stante la non incidenza impattante sull'assetto urbanistico;

del resto, la giurisprudenza è chiara sul punto;

assume che la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (T.A.R. Salerno, sez. II, 05/12/2022, n.3289);

e tanto basta al Collegio;

il gravame è accolto;

la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento, n. 6060 del 2.4.2024 ed il provvedimento, n. 6854 dell'11.04.2024.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gaetana Marena**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Durante**

IL SEGRETARIO